

Convegno del 16/2/2012: Focus RESPONSABILITA' D'IMPRESA E STAKEHOLDER AMBIENTE di Chiara Piconi*

Premessa

Il recepimento nel D.Lgs n. 231/01 dei reati ambientali di cui all'art. 25 undecies in vigore dal 16 Agosto 2011, comporta per gli enti un'estensione delle responsabilità penali ed amministrative anche allo stakeholder ambiente. Ogni ente, per il solo fatto di operare in un contesto naturale di riferimento, ha l'obbligo, ora più che mai, di selezionare gli impatti negativi che la sua attività direttamente o indirettamente produce sulle risorse naturali disponibili.

Il vincolo legislativo impone all'alta direzione di monitorare le aree a rischio in cui è più probabile il verificarsi di un reato ambientale presupposto. In linea con lo spirito che da sempre ha animato il Decreto legislativo n. 231/2011 volto ad introdurre gradualmente aree di responsabilità sempre più ampie che interessino un maggior numero di utenti, ad oggi la responsabilità amministrativa degli enti verso l'ambiente riguarda settori molto specifici¹ che possono di fatto interessare solo talune attività. Il testo letterale di riferimento solleva infatti molti enti dal pericolo di incorrere in un reato presupposto ex art. 25 undecies.

Va da sé che molte aziende ed enti che non rientrano in questi settori (si pensi a titolo di esempio alle società di consulenza) potrebbero non trovare conveniente attuare sin da ora quelle misure preventive e di screening necessarie a tutelare la loro posizione assumendo un atteggiamento passivo all'aggiornamento della norma.

Posto che i controlli sono utili nella misura in cui costano meno della materia da proteggere, così come illustrano le linee guida di Confindustria di riferimento, nel prosieguo si espongono le ragioni che possono spingere anche le altre aziende a valutare i propri impatti sull'ambiente e i benefici che le imprese possono trarre nell'anticipare eventuali vincoli legislativi anziché fermarsi a ciò che è imposto e sanzionato.

* Dottore commercialista e Revisore dei conti, membro della Commissione di Diritto Penale dell'Economia dell' ODCEC di Roma.

¹ Risultano le seguenti macro aree: distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti; tratta di specie in estinzione; scarico acque reflue; rifiuti; inquinamento di suolo, sottosuolo, acque; emissioni in atmosfera; sostanze lesive dell'ozono; inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di "sostanze inquinanti").

Nuove responsabilità per gli enti verso gli stakeholder

In letteratura, a partire dalla seconda metà degli anni '80, si è sviluppato a livello internazionale, un copioso fermento intorno al concetto di “sviluppo” inteso in senso economico, che ha portato a delle riflessioni sul rapporto tra progresso e consumo di risorse naturali.

Nel 1987 la Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (WCED) definì per la prima volta, nel suo documento denominato rapporto Brundtland, il concetto di sviluppo sostenibile come lo sviluppo che soddisfa le necessità attuali senza compromettere nel futuro la soddisfazione di ulteriori bisogni².

Il messaggio che si diffonde è la necessità di attuare uno sfruttamento economico che non esaurisca in modo incontrollato le risorse a disposizione.

Riprendendo la distinzione tra risorse rinnovabili e non rinnovabili, in altre parole, lo sviluppo è sostenibile quando mantiene costante il consumo del capitale rinnovabile e utilizza con prudenza quello non rinnovabile. Non è più eticamente accettabile uno sfruttamento delle risorse non pianificato e un utilizzo senza economie dei beni naturali che non tenga in debita considerazione ciò che residuerà per le generazioni future.

Le condizioni di sostenibilità economica possono essere evidenziate nei seguenti assunti: i consumi di risorse rinnovabili non devono superare i tassi di rigenerazione; i consumi di risorse non rinnovabili non devono superare la velocità di ritrovamento; le emissioni inquinanti non devono superare la capacità di assorbimento³.

La stessa sensibilità che ha portato al concetto di sviluppo sostenibile ha gettato le basi a livello europeo per ulteriori dibattiti a più ampio raggio rivolti all'individuazione di un nuovo agire

² Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Part. I, “ Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within it two key concepts:

- the concept of 'needs', in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority should be given; and
- the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to meet present and future needs.”

³ H. DALY, *Steady State Economic*, 1991.

imprenditoriale. La Commissione Europea nel Libro Verde del 2001 definì così la Corporate social responsibility (CSR) come *l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Essere socialmente responsabili non significa solo soddisfare pienamente gli obblighi legislativi ma andare al di là investendo di più nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti delle imprese con le parti interessate*⁴.

Secondo questa teoria all'azienda viene riconosciuto un ruolo nella soddisfazione del benessere della comunità ovvero il compito di equilibrare esigenze economiche con "preoccupazioni" sociali ed anche ambientali.

Questi nuovi principi stimolano quindi lo studio di come l'impresa, pur operando secondo vincoli di bilancio, può contribuire a preservare risorse naturali ma soprattutto opportunità economiche per le generazioni future.

I due concetti sopra esposti, sviluppo sostenibile e CSR, sono animati dalla stessa volontà di ricercare nuovi percorsi di sviluppo economico basati su concetti non strettamente opportunistici e speculativi nel rispetto del contesto naturale e sociale di riferimento. La CSR fa propri i principi dello sviluppo sostenibile e li contestualizza nel settore degli affari mostrando gli strumenti attuativi di quei valori.

Uno sviluppo imprenditoriale in cui i valori di eticità, correttezza e rispetto sociale siano in linea con gli obiettivi economici di efficacia ed efficienza risulta ipotizzabile e raggiungibile.

Alle imprese che si impegnano in questo direzione è richiesto però uno sforzo ulteriore che non è misurabile solo da un punto di vista economico ma e soprattutto nella difficoltà di un cambio di filosofia aziendale. Non è sufficiente quindi introdurre nuovi valori aziendali senza preoccuparsi poi della loro attuazione ed aggiornamento.

⁴ COM (2001)366, pag.6, "Most definitions of corporate social responsibility describe it as a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis. Being socially responsible means not only fulfilling legal expectations, but also going beyond compliance and investing "more" into human capital, the environmental and relations with stakeholders".

Ecco perché i nuovi concetti devono essere sentiti dall'impresa ed approvati dagli organi societari fino a diventare dei principi ispiratori a cui ogni componente aziendale dovrà attenersi per il solo fatto di appartenere a quella comunità. Non a caso le aziende che adottano una politica di CSR, sentono poi la necessità oltre che mettere “nero su bianco” i loro valori in un “codice etico” anche di prevedere delle relative sanzioni disciplinari per il loro mancato rispetto.

Una politica di CSR deve essere adottata infatti attraverso dei percorsi ben pianificati per raggiungere l'obiettivo ultimo del cambiamento ideologico.

In prima analisi, è fondamentale “dar voce” non solo agli interlocutori portatori di un interesse economico ma anche ad altre tipologie di soggetti interessati direttamente o indirettamente alle sorti dell'impresa. Queste figure sono definite a livello generale in letteratura come stakeholder (o titolari di diritti) per distinguerli dai soli shareholder (azionisti).

Nonostante le imprese ricorrano alle più diverse denominazioni, poco significative comunque ai fini di questo lavoro, usualmente gli stakeholder sono identificati in otto categorie: azionisti o shareholder, fornitori, clienti, istituzioni, dipendenti, collettività, concorrenti e ambiente. Più interessanti sono le classificazioni che ci propone la stakeholder theory secondo le quali gli interlocutori sociali vengono distinti in:

- interni ed esterni: in funzione della loro posizione rispetto alla società;
- attivi o passivi: in funzione della capacità di influenzare o essere influenzati;
- primari o secondari: in funzione della capacità di esercitare una pressione diretta ed immediata o un'influenza mediata e spostata nel tempo;
- volontari e involontari: in funzione del grado di consapevolezza di influenzare o di essere influenzati;
- con voce o senza voce: in funzione della capacità di poter rappresentare se stessi o meno.

L'azienda quale soggetto giuridico e gli stakeholder si trovano sul mercato per fini differenti ma tra di essi vi è un legame opportunistico, ognuno vuole ottenere un beneficio dallo scambio.

Posizionando il nostro focus sempre dal lato dell'azienda, non si può far a meno di notare come l'azienda vive grazie al tipo di relazioni che riesce ad instaurare con l'esterno. Per definizione l'azienda è infatti un "sistema aperto" che segue e si adatta ai cambiamenti del mercato di riferimento. Si possono immaginare le difficoltà che incontrerebbe un'azienda "chiusa", che non interagire con i propri fornitori, che ignora l'evoluzione del settore, che non riesce ad ottenere credito dagli istituti bancari e che assume personale precario.

Le relazioni, di tipo economico e di altro tipo, creano delle responsabilità reciproche tra l'azienda e l'esterno. Si tratta in particolare, secondo i più recenti studi di Business Ethic⁵ di una responsabilità a "doppio senso". Se è vero infatti che l'impresa ha delle responsabilità verso gli stakeholder, ora viene riconosciuta anche la responsabilità del singolo stakeholder verso l'impresa e verso gli altri stakeholder. Per *corporate responsibility* si intende quindi la responsabilità che deriva dall'impatto generato dalla quotidiana attività d'impresa nella sfera degli stakeholder e per *stakeholder responsibility* si intende invece la responsabilità posta su ogni stakeholder di garantire che i propri "interventi" non abbiano impatti negativi involontari sugli altri rapporti⁶.

Il concetto di responsabilità indica che esistono dei doveri e dei diritti in capo ai soggetti che partecipano allo scambio economico. Per citare un primo esempio, da un lato la società ha il dovere di informare e rendicontare gli shareholder sui risultati di esercizio e soddisfare le loro aspettative di investimento dato che lo shareholder è proprietario di diritti, dall'altro lato gli azionisti devono approvare i risultati gestionali e seguirne gli sviluppi della società. Tornando all'argomento del convengo, da un lato la società ha il dovere di informare il dipendente sui rischi a cui è esposto ed insegnare a proteggere gli altri dal rischio; dall'altro il lavoratore ha il dovere di rispettare le procedure stabilite così come rendersi disponibile ad aiutare gli altri lavoratori nel caso di pericolo.

⁵ Werhane, 2007; Goodstein e Wicks, 2007; in "La responsabilità degli stakeholder e la definizione di un nuovo frame work per l'analisi e la valutazione dei codici di condotta" di Emilio D'Orazio, notizie di Politeia, 2009.

⁶ le definizioni sono di Androff et al. 2002, p.15, *Unfolding stakeholder thinking: theory, responsibility and engagement*, Greenleag publishing, Sheffield in "La responsabilità degli stakeholder e la definizione di un nuovo frame work per l'analisi e la valutazione dei codici di condotta" di Emilio D'Orazio, notizie di Politeia, 2009.

Se questa “reciprocità” è valida e sentita nei rapporti con gli altri stakeholder, è difficilmente ipotizzabile per l’ambiente. Non ha senso infatti parlare di una responsabilità dell’ambiente verso l’impresa e verso gli altri stakeholder. Questo deriva dal fatto che l’ambiente è lo stakeholder “senza voce” per eccellenza e per questo è il più vulnerabile. Essendo incapace di rappresentare se stesso, l’ambiente ha voce per il tramite di quelle istituzioni pubbliche o delle associazioni volontarie di settore impegnate nella difesa del patrimonio ambientale. L’unica eccezione alla reciprocità della responsabilità che lega i diversi stakeholder è appunto nei rapporti con l’ambiente. Nel caso dell’ambiente la responsabilità è dunque a senso unico. Le uniche responsabilità riconoscibili sono quelle dell’impresa ed eventualmente degli altri stakeholder verso l’ambiente.

Due in estrema sintesi gli atteggiamenti che l’impresa può avere nei confronti del cd. stakeholder muto:

- da una parte è obbligata a rispettare quanto è stabilito dalla normativa di settore che in ambito ambientale è costituita dal cd. Testo unico Ambientale (D.Lgs n.152/06);
- dall’altra è libera di attuare ulteriori misure di protezione dell’ambiente in cui opera in un’ottica di rispetto del principio di sviluppo sostenibile. Secondo la definizione della Commissione Europea sopra richiamata, solo “al di là degli obblighi legislativi” si connota un comportamento dettato da una politica di Responsabilità d’impresa.

La ormai nota caratteristica che si riscontra nel rapporto impresa-ambiente, impone all’ente un atteggiamento più accorto verso il rispetto delle norme ambientali. A livello europeo è applicabile un semplice principio nella prevenzione e nella riparazione del danno ambientale, il c.d. principio del “chi inquina paga”, per cui il diretto responsabile deve farsi carico degli oneri di ripristino e di risarcimento⁷. In altre parole l’operatore che con la sua attività ha causato o minaccia di causare un danno all’ambiente è considerato finanziariamente responsabile.

Si fa presente che nel testo unico viene data una definizione molto ampia del danno ambientale tale da comprendere molti fenomeni lesivi delle risorse naturali anche di lieve entità. Secondo l’art. 300,

⁷ Direttiva Europea 2004/35/Ce, considerando n.2.

co.1 D.Lgs n. 152/06 per danno ambientale si intende infatti qualsiasi deterioramento significativo e misurabile diretto e indiretto di un risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima"⁸ .

In tale contesto normativo di riferimento l'impresa nei confronti dell'ambiente, da un punto di vista teorico, può quindi avere un atteggiamento passivo se vi è un adeguamento tardivo alla normativa e politica aziendale di minimizzazione dei costi; adattivo se si privilegiano interventi a valle nel processo produttivo senza modificarne i relativi processi; attivo se si attua il rispetto della normativa e il controllo dei rischi; infine l'impresa può avere un comportamento proattivo se l'impresa investe nella ricerca e nell'innovazione tecnologica per un miglioramento dei processi produttivi.

Come si può notare quando l'impresa attua delle politiche che si estendono ad un miglioramento dei processi vuol dire che a livello dirigenziale ha adottato delle strategie innovative che rispondono ad una nuova immagine che l'impresa vuole dare di sé. In questi casi quindi si assiste ad un cambiamento dei valori aziendali che portano l'impresa verso percorsi più virtuosi e questo non solo da un punto di vista economico. Per fare un esempio di politiche di processo si può immaginare un'impresa che produce degli alimenti e che vuole apportare delle politiche di contenimento del packaging per diminuire l'impatto ambientale delle proprie produzioni. Una politica del genere, approvata dal consiglio di amministrazione, evidenzia uno sforzo volontario e significativo verso il rispetto dell'ambiente. I consumatori sensibili a questi temi accorderanno fiducia ed approvazione per l'iniziativa.

In estrema sintesi ogni comportamento non imposto dalle leggi, che coinvolga i massimi vertici dell'impresa, che sia rivolto ad un miglioramento della sensibilità aziendale e che sia avvertito anche all'esterno come un cambiamento ideologico è un segno di un percorso di sostenibilità attuato nell'impresa. Va da sé che un'impresa che attua gli strumenti utili della Corporate Responsibility deve essere nei confronti dell'ambiente un'impresa proattiva.

⁸ Per maggiori approfondimenti su tutti gli aspetti di prevenzione, ripristino e risarcimento collegati al danno ambientale si rimanda al Testo Unico Ambientale nella parte VI.

Benefici di una condotta responsabile

Prima di proseguire nei benefici di una condotta “proattiva” verso l’ambiente sono necessarie due premesse per portare concretezza in riflessioni che potrebbero apparire fin troppo ottimistiche.

La prima precisazione attiene al fatto che i benefici sono visibili per l’impresa solo nel medio-lungo periodo. Al pari di altri investimenti anche il cambiamento di politiche e di valori darà i suoi frutti solo in tempi ragionevolmente lunghi⁹. Gli investimenti in CSR si devono quindi distinguere da semplici campagne di marketing: l’uso di slogan comunicativi autoreferenziali non produrranno nessun cambiamento culturale nell’impresa ma solo meccanismi di miglioramento provvisori prodotti dal consenso momentaneo del mercato.

La seconda precisazione attiene alle difficoltà di poter misurare in modo tangibile il vantaggio economico delle politiche di CSR. Nonostante gli sforzi di taluni gruppi di studio ancora non è possibile avere “un numero”, un valore oggettivo che permetta di misurare l’impatto di tali politiche sul profitto atteso¹⁰. Sono le medesime difficoltà, d’altronde, che si riscontrano nello studio dei beni intangibili di cui il bene reputazionale, il cui spessore è alimentato da un comportamento eticamente corretto, ne fa parte.

I benefici di una condotta responsabile possono essere suddivisi in benefici misurabili e non misurabili.

Tra i benefici misurabili di una condotta responsabile dell’impresa si annoverano:

- il monitoraggio dei propri rischi legati all’ambiente ottenuto introducendo un adeguato Sistema di Gestione Ambientale (SGA). Questa analisi diventa ancora più opportuna vista l’introduzione della responsabilità amministrativa per taluni reati ambientali.
- la minimizzazione di taluni costi legati all’ambiente, ovvero costi relativi al consumo diretto o indiretto di risorse naturali (come il consumo di energia, di acqua, lo smaltimento di rifiuti, i costi

⁹ E. LAGHI, *Problemi di classificazione e di valutazione dei beni immateriali ai fini della stima del capitale economico d’impresa con i metodi patrimoniali complessi*, in G. ZANDA, M. LACCHINI, T. ONESTI, *La valutazione delle aziende*, 1997, precisa come “la creazione di risorse intangibili all’interno di un’organizzazione richiede tempi particolarmente lunghi: basti pensare che da una ricerca condotta in Inghilterra risulta che il replacement period delle intangibles resource è di circa 10,8 anni per il bene company reputation, 6 anni per la product reputation e 4,6 anni per la risorsa employee know how (rif. R.HALL, *The Strategic Analysis of Intangible Resources*, 1992, p.142) ”.

¹⁰ GBS, *La rendicontazione sociale degli intangibili*, Giugno 2008, pag. 9.

per la mobilità ecc.), costi per la prevenzione di danni ambientali (es. premi assicurativi su polizze a copertura danni), costi per comportamenti sanzionabili (sanzioni ex D.Lgs n.231/01 ed ex D.Lgs n. 152/2006 e costi di ripristino dello stato dei luoghi).

Tra i benefici non misurabili legati in generale ad una politica di CSR si possono qui elencare:

- l'aumento del livello competitivo dell'ente perché un miglior rapporto con gli stakeholder porta ad operare in un clima di trasparenza e condivisione degli obiettivi di crescita;
- l'innalzamento del grado di motivazione e l'innalzamento del grado di fidelizzazione di tutto il personale perché coinvolto nelle decisioni aziendali ed ascoltato nelle sue esigenze;
- l'aumento del livello di sicurezza del contesto sociale dato che è possibile prevenire taluni scandali sociali, danni ecologici e scandali finanziari;
- l'anticipazione di eventuali obblighi legislativi. Questo vuol dire che le imprese che hanno adottato una politica ambientale già prima dell'introduzione al D.Lgs n.231/01 dei reati ambientali possono contare su un vantaggio competitivo rispetto alle altre imprese.

Conclusioni

Tutte quelle aziende che operano in settori diversi da quelli individuati dall'art. 25-undecies del D.Lgs n.231/01 e che di fatto escludono il verificarsi dello specifico reato presupposto, in un'ottica di prevenzione, possono trovare conveniente l'adozione di un'analisi del rischio sull'ambiente. Già prima dell'introduzione nel Decreto dei reati ambientali quelle aziende che hanno adottato una politica di CSR hanno costruito un Modello ex D.Lgs n. 231/01 che si può definire "allargato" nel senso che risulta esteso anche ad aree di rischio per le quali ancora non è riconosciuta una responsabilità amministrativa per l'ente (es. reati fiscali) e perché in allegato prevede il codice etico. Questa scelta è coerente con politiche aziendali rivolte a diffondere un messaggio forte di contrasto al manifestarsi di reati che possano cagionare l'immagine della società. I benefici nel prevenire eventuali obblighi legislativi non sono quindi trascurabili e si concretizzano nel vantaggio di porre in atto solo un aggiornamento delle procedure già condivise dalla struttura. Prevedere con

urgenza procedure ex novo al momento dell'introduzione di nuovi obblighi ex D.Lgs n.231/01 potrebbe essere rischioso in termini di efficacia del Modello.

Come ultima osservazione, posto che uno degli strumenti più efficaci per valutare i propri rischi in tema ambientale è l'introduzione di un sistema di gestione ambientale, ci si potrebbe attendere dal legislatore un intervento analogo a quello effettuato per il Sistema sulla sicurezza del personale per cui l'esistenza e l'applicazione di un SGA secondo gli standard UNI EN ISO 14001 o il Regolamento EMAS potrebbe essere un sistema esimente da responsabilità ex DLgs n.231/01.